


Strumenti per il lavoro  
psico-sociale ed educativo



# L'ASCOLTO E LA TUTELA DEI MINORI IN FASE DI INDAGINE PRELIMINARE

Una guida per operatori  
di polizia giudiziaria  
e personale socio-pedagogico

a cura di Nicoletta Invernizzi

Prefazione di Paola Di Blasio  
Postfazione di Fabio Roia

**FrancoAngeli**



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio "Informatemi" per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

**Strumenti per il lavoro  
psico-sociale ed educativo**

# **L'ASCOLTO E LA TUTELA DEI MINORI IN FASE DI INDAGINE PRELIMINARE**

Una guida per operatori  
di polizia giudiziaria  
e personale socio-pedagogico

a cura di Nicoletta Invernizzi

Prefazione di Paola Di Blasio

Postfazione di Fabio Roia

**FrancoAngeli**

*Immagine di copertina: Alessio Tibaldi*

*Grafica di copertina: Elena Pellegrini*

Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

*Dedichiamo questo libro ai bambini che ci hanno permesso di tutelarli e proteggerli. Bambini troppo spesso indifesi e mai ascoltati.*

*Ma dedichiamo questo libro anche ai grandi: che possano sempre ricordarsi dei bambini che sono stati.*



# Indice

<b>Prefazione</b> , di <i>Paola Di Blasio</i>	pag.	9
<b>Premessa</b>	»	13
<b>1. L'operatore di Polizia Giudiziaria a colloquio con il minore</b> , di <i>Nicoletta Invernizzi, Marianna Soddu</i>	»	15
<b>2. Metodi di intervista standardizzati</b> , di <i>Nicoletta Invernizzi, Gaia A. Simoncini</i>	»	29
<b>3. Saper ascoltare il minore: il metodo di intervento</b> , di <i>Francesco Blasa, Margherita De Ionno</i>	»	37
<b>4. Il minore nell'intervista protetta</b> , di <i>Barbara Salvatore, Annalisa Vicari</i>	»	53
<b>5. La valutazione di idoneità dell'agente per la conduzione dell'intervista protetta</b> , di <i>Francesco Blasa, Margherita De Ionno, Gaia A. Simoncini, Marianna Soddu</i>	»	79
<b>Appendice 1. Un esempio di intervista protetta</b> , di <i>Nicoletta Invernizzi</i>	»	111
<b>Appendice 2. Storie e situazioni di intervista protetta</b> , di <i>Barbara Salvatore, Annalisa Vicari</i>	»	115
<b>Postfazione. Per non abusarlo ancora</b> , di <i>Fabio Roia</i>	»	131
<b>Bibliografia</b>	»	135



## Gli autori

**Nicoletta Invernizzi**, Agente della Polizia Locale dal 1985. Esperta in Scienze psico-criminologiche in ambito investigazione e security e nell'ascolto dei minori, dal 2006 lavora presso l'Aliquota della Polizia Locale presso la Procura della Repubblica di Milano e opera nella sezione specializzata denominata "Pool Minori e Fasce Deboli".

**Francesco Blasa**, psicologo psicoterapeuta, psicoanalista della Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe). Dal 2004 svolge attività libero-professionale a Milano occupandosi di clinica della coppia e dell'adulto, consulenze tecniche in ambito giuridico, oltre che di interventi a tutela dei minori per Enti Pubblici della Provincia di Milano. Dal 2010 collabora come ausiliario di P.G. con il Pool Minori e Fasce Deboli della Procura di Milano.

**Margherita De Ionno**, psicologa, svolge attività libero-professionale a Milano e Cologno Monzese, lavorando con minori, coppie, adulti. Dal 2006 si occupa di recupero del disagio minorile presso Enti Pubblici della Provincia di Milano. Dal 2010 collabora con il "Pool Minori e Fasce Deboli" della Procura della Repubblica di Milano e con l'Arma dei Carabinieri, in qualità di ausiliaria di Polizia Giudiziaria nella conduzione di interviste con minori.

**Barbara Salvatore**, psicologa, specialista in psicologia dello sviluppo. È consulente per il servizio di Tutela Minori presso la Comunità Sociale Cremasca e per il "progetto Migranti" dell'Azienda Ospedaliera di Lodi. Dal 2006 è ausiliaria di Polizia Giudiziaria per l'intervista di minori presso il Tribunale di Milano, collaborando con il "Pool Minori e Fasce Deboli".

**Gaia A. Simoncini**, psicologa, socio dell'Associazione Medica Italiana Studio Ipnosi, esercita la libera professione rivolta a minori, adulti e coppie a Milano e Sesto San Giovanni (MI). Dal 2009 collabora con la Procura della Repubblica nel ruolo di ausiliaria di Polizia Giudiziaria per l'intervista di minori presso la Polizia di Stato, IV Sezione della Squadra Mobile di Milano, il Pool Minori e Fasce Deboli e l'Arma dei Carabinieri. Svolge attività di CTU e CTP in sede civile e penale.

**Marianna Soddu**, psicologa, svolge attività libero professionale rivolta a minori, adulti e coppie a Milano. Dal 2009 collabora con la Procura della Repubblica nella conduzione di interviste con minori presso Carabinieri, Polizia di Stato e il Pool Minori e Fasce Deboli. Svolge attività di CTU e CTP in sede civile e penale. Socio dell'Associazione Medica Italiana Studio Ipnosi, è ipnotista ed esperta nella somministrazione di test a fini diagnostici e legali.

**Annalisa Vicari**, psicologa e psicoterapeuta sistemico-familiare. Dal 2003 è ausiliaria di Polizia Giudiziaria per l'intervista di minori presso il Tribunale di Milano, collaborando con il Pool Minori e Fasce Deboli e con l'Arma dei Carabinieri. Ha operato come psicologa presso ASL e Comuni, attualmente ricopre il ruolo di dirigente psicologa presso ASL di Milano.

# Prefazione

di Paola Di Blasio\*

Il tema dell'ascolto del bambino, diventato cruciale in questi ultimi anni, va assumendo sempre più la valenza di processo comunicativo caratterizzato dalla necessità di entrare autenticamente in contatto con l'altro, comprendendone e valorizzandone la soggettività e la unicità. Implica anche il riconoscimento del diritto del bambino, esplicitamente sancito dalla Legge 54/2006 sull'ascolto del minore nei procedimenti giudiziari che riguardano la separazione o il divorzio dei suoi genitori, ad essere informato e riconosciuto come interlocutore competente nelle vicende che riguardano la sua famiglia (Malagoli Togliatti, Lubano 2011). "Ascoltare", dunque, come atto di volontà che si esplicita nella possibilità di accettare e capire le comunicazioni verbali e non verbali dell'altro e non semplice "sentire" quale fenomeno di natura fisica legato agli organi di senso (Fadiga, 2006).

Dall'ambito clinico e psicologico nel quale tradizionalmente l'ascolto dei bambini, o meglio dei piccoli pazienti, è stato ed è parte di un patrimonio professionale che proprio dalla comprensione del mondo interno ricava elementi per la valutazione e per la cura del disagio, l'attenzione dei professionisti di diverse discipline si è progressivamente spostata al riconoscimento di un diritto alla comunicazione, alla informazione e alla espressione attraverso il linguaggio verbale e non verbale. Diritto alla parola, dunque, che sempre sottende il riconoscimento della dignità dell'essere umano. Ma anche, soprattutto, disponibilità ad accogliere e a saper cogliere non solo il senso dei fatti oggettivi ma le sfumature emotive, i sentimenti, le sfaccettature comunicative, le reticenze, le eventuali imprecisioni con cui, in relazione a eventi particolarmente coinvolgenti, vengono spesso raccontate quelle esperienze stressanti e traumatiche che possono avere un effetto dirompente sulla mente, sulla capacità di espressione e sulla coerenza narrativa.

\* *CRIdée*, Università Cattolica, Milano.

I bambini vittime di reati e, in particolare quelli oggetto di azioni violente e abusive, svelano con non poca fatica i contenuti ancora non ben elaborati della propria esperienza, spesso lo fanno con ritardo e altre volte non lo fanno mai, con conseguenti gravi rischi di fallimenti nella propria traiettoria evolutiva. L'interessante lavoro di review della letteratura di London, Bruck, Ceci e Shuman (2005) mette in luce come, dalle ricerche retrospettive, emerge un chiaro fallimento nella discosure con una percentuale elevata oscillante tra il 60 e il 70% di donne e uomini vittime di abuso sessuale nell'infanzia che non ha mai rivelato l'abuso subito e una percentuale bassa di vittime adulte pari al 10-18% che ricorda la segnalazione alle autorità competenti. Gli studi sui bambini diagnosticati e seguiti in quanto vittime o presunte vittime di abuso, preziosi per capire le modalità e le caratteristiche della discosure, evidenziano come caratteristica saliente il forte ritardo nella rivelazione. Una percentuale oscillante tra il 60% e il 75% dei bambini rivela l'abuso a distanza di un anno e, tra questi, molti lo fanno a distanza di due e anche di cinque anni. I fattori esplicativi del silenzio prolungato e del ritardo nella discosure, diversi e spesso tra loro interconnessi, sono rintracciabili nel comportamento di "grooming" attuato dal perpetratore, nel suo essere genitore o adulto affettivamente importante, ma anche nella percezione soggettiva tipica dei bambini più grandi, di essere in qualche modo responsabili dell'abuso e nel supporto carente fornito dalla madre o da adulti significativi (London *et al.*, 2005).

Il ritardo e il silenzio nella rivelazione sono indicatori della ben più complessa e profonda ferita emozionale che altera profondamente il senso di una esistenza negata, e che emerge in tutta la sua drammatica evidenza anche in coloro che tentano, vogliono e riescono attraverso la condivisione sociale della propria esperienza a rievocare e a raccontare. La narrazione delle esperienze autobiografiche rappresenta una conquista evolutivamente importante per i bambini, strumento di conoscenza e di costruzione del Sé, mezzo attraverso cui riflettere, organizzare e riorganizzare in una mappa logicamente coerente gli eventi della propria esistenza. I bambini vittime chiamati a raccontare ai rappresentanti delle forze dell'ordine o in tribunale le esperienze traumatiche vissute non possono e non riescono ad esercitare un appropriato monitoraggio sulla propria narrazione. Il fluire del racconto è spesso influenzato dalla forza dirompente della valenza traumatica della esperienza che viene espressa in forma di "flashbacks" sensoriali, in scarsi riferimenti al Sé integrato, in carenti dettagli sulle azioni del perpetratore e sulla contestualizzazione delle azioni stesse (Di Blasio, Miragoli, Procaccia, 2011).

Sono sufficienti queste due aspetti problematici, vale a dire la tendenza al silenzio o i ritardi nelle rivelazioni e difficoltà a rievocare e raccontare i fatti traumatici, per giustificare e salutare con tutto l'interesse che me-

rita, l'ingresso nel panorama italiano del volume di Invernizzi, Blasa, De Ionno, Salvatore, Simoncini, Soddu e Vicari sulla audizione del bambino e sull'ascolto delle loro dichiarazioni in sede di colloquio e di testimonianza. Un manuale pratico, frutto di una esperienza concreta maturata sul campo, destinato a far luce sui fattori che potrebbero favorire ostacolare le confidenze dei minori. Dal volume traspaiono un profondo rispetto e una appropriata conoscenza delle dinamiche psicologiche della vittima che porta gli autori ad affermare come per loro sia "più importante aver creato una relazione di fiducia e non aver raccolto alcuna denuncia di reato che viceversa, perché nel primo caso si sarà aperto uno spiraglio nel minore e si saranno poste le premesse perché egli decida, più avanti, di confidarsi magari con qualcun altro; nel secondo, invece, quella porta si sarà chiusa per sempre.

A partire da questa presa di posizione si sviluppano nel volume i diversi temi dalla cui conoscenza può avviarsi l'attività dell'operatore di polizia giudiziaria nel colloquio col bambino quali: la consapevolezza della cornice giuridica, la chiarezza sui diversi momenti dell'audizione del bambino vuoi nell'immediatezza della rivelazione o della denuncia vuoi nella raccolta della querela e nella fase delle indagini preliminari, la articolazione dei principali metodi di intervista standardizzati e delle modalità nel porgere le domande, onde evitare induzioni suggestive:

Il riferimento costante alla pratica di lavoro concreta consente agli autori di corredare la esposizione con esempi e suggerimenti preziosi che si sostanziano ancor più esplicitamente nel terzo capitolo in cui viene illustrato il metodo di Milano. Metodo che, a partire da tecniche di indagine già validate, viene esteso a contesti, ambiti e tempi di azione che precedono l'incidente probatorio. Si tratta di un protocollo, articolato in diverse fasi, basato sulla *Step Wise Interview*, utile in contesti di ascolto esterni al Tribunale, in fase di indagine preliminare sempre su delega del Pubblico Ministero. Questa parte corposa del volume guida passo passo il lettore in modo attento e minuzioso sia nella predisposizione dell'ambiente più idoneo all'ascolto sia nell'uso delle locuzioni, delle domande e dell'atteggiamento più appropriati nel contatto con bambini di diversa età, nel rispetto della specificità dei diversi ruoli dei professionisti coinvolti. Oltre alla conoscenza sulle dinamiche psicologiche dei bambini traumatizzati, nel volume troviamo un interessante capitolo sulla valutazione dell'idoneità dell'agente e sui requisiti e sulle caratteristiche necessarie per poter entrare efficacemente a contatto con le tematiche dell'ascolto. Considerazioni estendibili anche ad altre categorie professionali che oltre alle conoscenze tecniche e al possesso di requisiti di idoneità, dovrebbero mantenere attiva una costante capacità autoriflessiva che fornisca indizi capaci di apprendimenti sempre più evoluti.

## Riferimenti bibliografici

- Di Blasio, P., Miragoli, S., Procaccia, R. (2011), "Understanding children's sexual abuse through their allegations", in Ardino, V. (ed.), *Posttraumatic Syndromes in Childhood and Adolescence: A Handbook of Research and Practice*, Wiley and Sons Publications, London, pp. 177-210.
- London, K., Bruck, M., Ceci, S.J., Shuman, D.W. (2005), "Disclosure of Child Sexual Abuse. What Does the Research Tell Us About the Ways That Children Tell?", *Psychology, Public Policy, and Law*, 11, 1, pp. 194-226.
- Fadiga, L. (2006), "Problemi vecchi e nuovi in tema di ascolto del minore", in *Minori e giustizia*, 4, pp. 132-143.
- Malagoli Togliatti, M., Lubrano Lavadera, A. (a cura di) (2011), *Bambini in Tribunale. L'ascolto dei figli "contesi"*, Cortina, Milano.

## Premessa

Molti sono i contributi che la letteratura ha prodotto negli ultimi anni sul tema delle audizioni di minori e sull'ascolto delle loro dichiarazioni in sede di colloquio o di testimonianza<sup>1</sup>. L'aumentata sensibilità al fenomeno dell'abuso sessuale e l'accresciuta consapevolezza circa i danni arrecati a soggetti minorenni dai maltrattamenti e dalla trascuratezza, uniti alla nascita di una cultura di protezione dell'infanzia, hanno portato sia gli operatori socio-psicologici sia gli operatori di Polizia Giudiziaria ad interrogarsi sulle competenze del minore: da un lato l'accresciuto impegno a rendere informazioni e descrizioni attendibili, dall'altro a sviluppare metodi sempre più accurati per raccogliere. Di qui sono nate le ricerche sulla suggestionalità dei minori<sup>2</sup>, sulla loro capacità di codificare, memorizzare e rievocare eventi ordinari e traumatici<sup>3</sup>, le indicazioni su come condurre un'intervista<sup>4</sup>, le griglie interpretative per l'analisi e la codifica delle testimonianze<sup>5</sup>.

Tutte queste preziose indicazioni devono, però, essere poi calate nell'esperienza concreta, nell'incontro con quel bambino o quella bambina, spaventati, confusi e spesso sofferenti; chiunque sia chiamato ad occuparsi a vario titolo di audizioni di minori deve sapere che ogni bambino ed ogni situazione è una realtà a sé, unica ed irripetibile, che può aprire le porte alla costruzione di una relazione di fiducia o rappresentare un importante atto concreto di protezione. In quel breve spazio di tempo si giocano molte partite: bisogna capire se quel minore è stato oggetto di un reato, accertandone la natura, la durata, la gravità; bisogna sintonizzarsi col suo disa-

1. Caffo, E., Camerini, G.B., Florit, G. (2002); Mazzoni, G. (2000); Sandler, J., Fonagy, P. (2002); Rossi, L. (2002); Mestitz, A. (2003).

2. Hyman *et al.* (1995); Gudjonsson, G. (1992); Goodman (1993).

3. Perry (1995); Briere e Conte (1993); Herman e Schatzler (1987); van del Kolk e Fislser (1995).

4. Déttore, D, Fuligni, C. (1999); Poole e Lamb (1998).

5. Raskin, D. (1989).

gio e comprendere se e quanto egli si trovi in una condizione di pregiudizio; ma, cosa più importante, bisogna essere un adulto credibile, affidabile, attento, capace di ascoltare ed accogliere il suo dolore, presentandosi come degno di fiducia e capace di offrire soluzioni al suo disagio. Si potrebbe cadere nell'errore di sottovalutare l'importanza di questo primo incontro che, al contrario, può rappresentare la prima o anche l'unica occasione di ascolto da parte di un mondo adulto responsabile e protettivo. Accanto alle competenze tecniche, dunque, si ritiene che per condurre adeguatamente un'intervista protetta, occorra disporre anche di competenze umane, di empatia, equilibrio, pazienza e sensibilità. Nessun tecnico riuscirà mai a raccogliere la testimonianza di un minore circa la situazione di grave disagio che vive o ha vissuto, se non sarà stato in grado di creare le basi per un'accoglienza autentica e rispettosa della sua storia, della sua visione del mondo, delle sue paure. Paradossalmente, è più importante aver creato una relazione di fiducia e non aver raccolto alcuna denuncia di reato che viceversa, perché nel primo caso si sarà aperto uno spiraglio nel minore e si saranno poste le premesse perché egli decida, più avanti, di confidarsi magari con qualcun altro; nel secondo, invece, quella porta si sarà chiusa per sempre.

Il presente contributo intende, perciò, porsi come un manuale "pratico", senza alcuna pretesa di completezza o scientificità, che possa accompagnare altri colleghi nell'incontro con la sofferenza infantile; un manuale pratico nel quale, a partire dall'esperienza maturata in questo settore, si è cercato di trarre alcune considerazioni su ciò che può favorire e ciò che invece può ostacolare le confidenze di un minore. Non ci si dovrà mai dimenticare di mettere in primo piano la voce del minore, la sua dignità, l'unicità della sua storia, riportandolo così nel ruolo di soggetto e di protagonista, aspetto che talvolta può e deve tradursi anche nell'accettazione del suo rifiuto a parlare e non ricevere protezione.

## Ringraziamenti

Abbiamo lavorato a questa pubblicazione con impegno e passione per molto tempo, dedicandoci ad essa con l'entusiasmo e la cura messi ogni giorno nel nostro lavoro.

Per aver portato a termine quella che sentiamo una significativa "impresa" vogliamo rivolgere un caloroso ringraziamento alla dott.ssa Angela Margherita Sacchi, per la sua grande professionalità, per il sostegno e la pazienza avuta con tutti noi oltre che per la preziosa supervisione; un altro ringraziamento molto sentito va a Damiano Maranò, Ispettore Capo della Polizia di Stato, ora in pensione, per aver introdotto tutti noi a questa affascinante materia insegnandoci i rudimenti del colloquio con i minori.

# 1. L'operatore di Polizia Giudiziaria a colloquio con il minore

di Nicoletta Invernizzi, Marianna Soddu

## 1.1. La cornice giuridica

L'ascolto dei minori nei procedimenti giudiziari, civili e penali, come parte offesa o testimone, costituisce una delle più significative e concrete affermazioni del riconoscimento del diritto dell'infanzia, progressivamente affermatosi nell'ultimo ventennio.

L'Italia, traendo ispirazione dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (convenzione di New York), ratificata in Italia dalla Legge n. 176 del 27 maggio 1991 e dai 2 protocolli opzionali ratificati con la Legge n. 46 del 11 marzo 2002, dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori di Strasburgo del 25 gennaio 1996 ratificata dalla Legge n. 77/2003, con la 'Carta di Noto' (Noto – SR del 9 giugno 1996, aggiornata il 7 luglio 2002 e il 12 giugno 2011), con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Lanzarote il 25 ottobre 2007), oltre a sancire i fondamenti giuridico-legali in materia di maltrattamento e abuso, indica un progressivo percorso del nostro Paese verso la tutela dei minore, la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia, riconoscendo nel contempo alle piccole vittime non solo il ruolo di persone deboli e quindi bisognose di tutela, ma identificando la posizione di individui portatori di diritti propri.

Qui di seguito gli articoli della Convenzione di New York, più significativi per l'argomento che andremo a trattare:

### Art. 1

- Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore agli anni 18, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.



### Art. 3

- In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

### Art. 8

1. Gli Stati parti adottano ad ogni stadio della procedura penale le misure necessarie per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini che sono vittime delle pratiche proscritte dal presente Protocollo, in particolare: a) riconoscendo la vulnerabilità delle vittime ed adattando le procedure in modo da tenere debitamente conto dei loro particolari bisogni, in particolare in quanto testimoni; b) informando le vittime riguardo ai loro diritti, al loro ruolo e alla portata della procedura, nonché alla programmazione e allo svolgimento della stessa, e circa la decisione pronunciata per il loro caso; c) permettendo che, quando gli interessi personali delle vittime sono stati coinvolti, le loro opinioni, i loro bisogni o le loro preoccupazioni siano presentate ed esaminate durante la procedura, in modo conforme alle regole di procedura del diritto interno; d) fornendo alle vittime servizi di assistenza appropriati, ad ogni stadio della procedura giudiziaria; e) proteggendo, se del caso, la vita privata e l'identità delle vittime e adottando misure conformi al diritto interno per prevenire la divulgazione di qualsiasi informazione atta ad identificarle;
2. f) vigilando, se del caso, che le vittime e le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni e rappresaglie; g) evitando ogni indebito riguardo nel pronunciare la sentenza e nell'esecuzione di ordinanze o decisioni che stabiliscono un indennizzo per le vittime.
3. Gli Stati parti si accertano che nessuna incertezza relativa all'età effettiva della vittima impedisca l'instaurazione di inchieste penali, soprattutto di inchieste volte a determinare la loro età.
4. Gli Stati parti si accertano che nel modo di trattare le vittime dei reati descritti nel presente Protocollo da parte dell'ordinamento giudiziario penale, l'interesse superiore del bambino sia sempre il criterio fondamentale.
5. Gli Stati parti adottano misure per impartire una formazione appropriata, in particolare in ambito giuridico e psicologico, alle persone che si occupano delle vittime dei reati di cui nel presente Protocollo.
6. Se del caso, gli Stati parti si adoperano come necessario per garantire la sicurezza e l'integrità delle persone e/o degli organismi di prevenzione e/o di tutela e di riabilitazione delle vittime di tali reati.

7. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale o è incompatibile con tale diritto.

#### Art. 9

- Gli stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le Autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo.
- In tutti i casi previsti al paragrafo 1 tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

#### Art. 12

- Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo saranno debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

#### Art. 13

- Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione.

#### Art. 19

- Gli Stati Parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

La convenzione Europea di Strasburgo sancisce chiari e precisi diritti dei fanciulli che non hanno ancora compiuto 18 anni.

Giova precisare, prima di affrontare gli articoli della suddetta convenzione, il significato dato dalla stessa ai seguenti termini:

- "AUTORITÀ GIUDIZIARIA" – un tribunale o un'autorità amministrativa avente una competenza equivalente;
- "DETENTORE DI RESPONSABILITÀ DI GENITORE" – i genitori ed altre persone o organi abilitati ad esercitare in tutto o in parte, responsabilità di genitore;

- “RAPPRESENTANTE” – ogni persona, come un avvocato o un organo designato ad agire dinnanzi un’Autorità Giudiziaria a nome di un fanciullo;
- “INFORMAZIONI PERTINENTI” – le informazioni appropriate in considerazione dell’età e del discernimento del fanciullo, che saranno fornite allo stesso per consentirgli di esercitare pienamente i suoi diritti, salvo se la comunicazione di tali informazioni potrebbe nuocere al suo benessere.

#### Art. 3

- Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nelle procedure.
- Ricevere ogni informazione pertinente essere consultato ed esprimere la sua opinione.
- Essere informato delle eventuali conseguenze dell’attuazione della sua opinione e delle eventuali conseguenze di ogni decisione.

#### Art. 4

- Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante qualora i detentori della responsabilità genitoriale siano privati della facoltà di rappresentarlo.

#### Art. 5

- Diritto di richiedere l’assistenza di una persona che lo aiuti ad esprimere la propria opinione.

#### Art. 6

Nelle procedure che interessano un fanciullo, l’Autorità Giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione, deve:

- esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell’interesse superiore del fanciullo e, se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilità di genitore.

Quando un fanciullo è considerato, dal diritto interno, avente discernimento sufficiente, l’Autorità Giudiziaria:

- si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
- consulta personalmente il fanciullo; se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterrà più appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che ciò non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;
- consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;
- tenere debitamente conto dell’opinione espressa da quest’ultimo.

## Art. 7

- Nelle procedure che concernono un fanciullo, l’Autorità Giudiziaria deve procedere con prontezza evitando ogni inutile ritardo e deve potersi avvalere di procedure che assicurino una rapida esecuzione delle decisioni. In caso di urgenza, l’Autorità Giudiziaria ha, se del caso, facoltà di adottare decisioni immediatamente esecutive.

La ‘Carta di Noto’, documento redatto il 9 giugno 1996 grazie alla collaborazione di magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e medici legali, ha tracciato le linee guida per l’indagine e l’esame psicologico del minore. Benché le indicazioni contenute nel documento devono essere considerate meri suggerimenti volti a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo sia la protezione psicologica del soggetto minorenne che il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo, sono diventate un riferimento per la giurisprudenza, la letteratura e la dottrina, tanto che, in considerazione dell’introduzione di nuove normative e dei progressi della ricerca scientifica il 7 luglio 2002, si è reso necessario un suo primo aggiornamento ed un secondo il 12 giugno 2011. È da tenere presente che, quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali, le linee guida valgono per qualunque soggetto che, nell’ambito del procedimento, instauri un rapporto con il minore.

Di seguito gli articoli del documento di interesse per la trattazione dell’argomento:

## Art. 1

- Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell’Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: a) utilizzare metodologie evidence-based e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento; b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. È metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche.